

STATUTI Settembre 2011

## **GENERALITA' – OBIETTIVI**

Art. 1 Con la denominazione di Associazione svizzera degli psicologi sessuologi (ASPS) è costituita un'associazione senza scopo di lucro disciplinata dal presente statuto e dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. La sua durata è a tempo indeterminato.

La sede legale dell'associazione è all'indirizzo della segreteria.

Art. 2 L'Associazione svizzera degli psicologi sessuologi (ASPS) si prefigge di:

2.1. Difendere gli psicologi sessuologi presso la Federazione svizzera degli psicologi, le autorità pubbliche, le autorità politiche e le assicurazioni sociali.

2.2. Coordinare le azioni politiche professionali nel campo della sessuologia clinica a livello intercantonale, nazionale e internazionale.

2.3. Difendere gli interessi dei suoi membri sia nella loro pratica indipendente che in un contesto istituzionale.

2.4 Essere un interlocutore per gli psicologi che hanno recentemente ottenuto una laurea triennale (Bachelor), magistrale o un diploma presso un'università professionale ("Alta scuola") in psicologia e sono interessati alla sessuologia clinica.

2.5 Sostenere la diffusione presso l'opinione pubblica e la stampa dell'evoluzione delle conoscenze e della pratica della sessuologia clinica.

2.6. Promuovere una pratica responsabile della sessuologia clinica che tenga conto dello stato delle conoscenze, dei bisogni dei pazienti, degli standard etici e del quadro giuridico.

2.7. Promuovere scambi interdisciplinari con altri metodi terapeutici e altre discipline scientifiche e accademiche, preservando la specificità e l'indipendenza della pratica psicosessuologica clinica.

2.8 Assegnare il titolo di psicologo clinico-sessuologo ASPS a persone che abbiano conseguito i criteri richiesti.

2.9 Compilare un elenco di referenze di psicologi sessuologi riconosciuti e validati dall'ASPS.

## MEMBRI

### Art. 3 Membri

L'ASPS è composta da soci ordinari, soci onorari, soci sostenitori, soci straordinari, soci candidati e soci studenti.

3.1. Può diventare socio ordinario dell'ASPS colui che:

- ha una laurea triennale (Bachelor), magistrale o un diploma presso un'università professionale ("Alta scuola") in psicologia
- è socio ordinario della FSP
- ha completato una formazione riconosciuta in sessuologia clinica (vedi criteri ASPS)
- e colui che può giustificare una reputazione o un'anzianità nella professione e testimoniare un'evidente competenza

3.2. Può essere designato come socio onorario una persona che abbia reso eminenti servizi all'ASPS e/o alla sessuologia (in ambito clinico e/o di ricerca in salute sessuale).

I soci onorari sono nominati come tali dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato o di un socio ordinario.

3.3 Può essere socio sostenitore una persona che non abbia i requisiti per diventare socio ordinario, ma che sia interessata alle finalità dell'Associazione. Il socio sostenitore può partecipare alle Assemblee generali, ma non ha diritto di voto. Inoltre, non può essere eletto nel Comitato.

3.4 Può diventare socio straordinario chiunque sia in possesso di titolo universitario, segua o abbia seguito una formazione in sessuologia clinica e sia interessato alle finalità dell'Associazione.

I soci straordinari non hanno gli stessi diritti dei soci ordinari dell'ASPS. Pertanto, essi non godono dei diritti e delle prerogative connesse a tale qualità, in particolare del diritto di voto in Assemblea Generale.

Salvo eccezioni deliberate dall'Assemblea Generale o dal Comitato, il socio straordinario può partecipare a tutte le attività e ai lavori dell'ASPS.

3.5. Può diventare un socio candidato lo psicologo FSP in formazione in sessuologia clinica e che ha completato un anno di esperienza al cento per cento, o equivalente, nel campo della salute.

I soci candidati non hanno diritto di voto ma possono partecipare a tutte le attività e ai lavori dell'ASPS.

3.6. Qualsiasi studente di psicologia interessato alla sessuologia può diventare socio studente.

Art. 4 Le candidature dei membri devono essere presentate per iscritto al Comitato. Il Comitato esamina le domande e delibera secondo i criteri di ammissione definiti dall'art. 3 dello statuto. Informa l'Assemblea Generale.

Art. 5 L'adesione in qualità di membro cessa:

5.1. Per dimissioni. Le dimissioni devono essere comunicate al Comitato per iscritto. Se avviene dopo la fine di febbraio, il dimissionario è tenuto ad adempiere ai propri obblighi patrimoniali fino alla fine dell'anno in corso.

5.2. Con la cancellazione, nel caso in cui un membro non adempia ai suoi obblighi finanziari nonostante i solleciti inviati.

5.3. Per esclusione: è pronunciata a scrutinio segreto su proposta di una commissione ad hoc da almeno due terzi dei membri presenti all'assemblea ordinaria. La comunicazione dell'esclusione è effettuata senza indicarne i motivi all'escluso.

5.4. Dal fatto che risulta evidente che il membro è stato ammesso sulla base di dichiarazioni errate.

Art. 6 L'adesione può essere sospesa durante un soggiorno all'estero di almeno un anno.

## **AFFILIAZIONE DE L'ASPS ALLA FEDERAZIONE SVIZZERA DEGLI PSICOLOGI**

Art. 7 L'affiliazione dell'ASPS alla Federazione Svizzera degli Psicologi (FSP) soddisfa le seguenti condizioni:

7.1. L'ASPS è riconosciuta come associazione professionale dalla FSP come associazione affiliata. L'ASPS collabora con la FSP.

7.2. Tutti i soci ordinari dell'ASPS che soddisfano gli standard FSP sono soci ordinari della FSP.

7.3. Per qualsiasi questione riguardante un'attività che interessa direttamente la FSP, l'ASPS prende contatto con essa. Questo vale anche per i progetti che la riguardano.

7.4. L'ASPS non è responsabile degli impegni della FSP nei confronti di terzi, viceversa la FSP non è responsabile degli impegni dell'ASPS nei confronti di terzi.

7.5. La cessazione della collaborazione con la FSP potrà essere presa in considerazione solamente a partire dalla fine del suo esercizio finanziario successivo.

7.6. In caso di controversie tra l'ASPS e i membri della FSP o con altre associazioni della FSP, l'ASPS accetta la FSP come organo di conciliazione.

7.7. I membri espulsi dalla FSP saranno espulsi anche dall'ASPS.

7.8. L'ASPS comunica immediatamente alla FSP: i trasferimenti dei propri membri, i passaggi all'interno degli organi direttivi e le modifiche statutarie.

7.9. Durante la collaborazione dell'ASPS con la FSP, i paragrafi da 3.1 a 7.9 possono essere modificati solo con l'approvazione della FSP.

## **CODICE DEONTOLOGICO**

Art. 8 Tutti i membri dell'ASPS sono tenuti a rispettare il codice deontologico della FSP

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 9 Gli organi dell'ASPS sono:

9.1 L'Assemblea Generale

9.2 Il Comitato

9.3 I revisori

9.4 Le commissioni

## **L'ASSEMBLEA GENERALE**

Art. 10 Comprende soci ordinari, soci onorari, soci sostenitori, soci straordinari, soci candidati e soci studenti. Solo i soci ordinari e onorari hanno diritto di voto, sono elettori ed eleggibili. Gli ospiti possono sedere a titolo consultivo.

Si riunisce una volta all'anno come Assemblea Generale ordinaria per approvare i conti e i rapporti annuali e per procedere alle elezioni statutarie. Le convocazioni, compreso l'ordine del giorno, devono essere inviate almeno un mese prima della data della riunione. Le proposte dei membri devono pervenire al presidente almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea Generale. Nessuna decisione può essere presa al di fuori dell'ordine del giorno.

Ha le seguenti abilità

10.1. Approvare i conti annuali, nonché i rapporti dei revisori

10.2. Stabilire il budget

10.3. Eleggere o revocare i membri del Comitato, il presidente e il vicepresidente

10.4. Elevare il titolo di un membro a socio onorario

10.5. Impostare l'importo dei contributi

10.6. Nominare i revisori

10.7. Eleggere i delegati ASPS alla FSP

10.8. Decidere l'adesione o il recesso dell'ASPS di un'associazione in quanto socio collettivo

10.9. Nominare le commissioni

10.10. Escludere dei membri

10.11. Modificare gli statuti

10.12. Sciogliere l'ASPS

Art. 11 Su richiesta scritta di un quinto dei soci ordinari, o per decisione del Comitato, deve essere convocata un'Assemblea Generale straordinaria.

Art. 12 Salvo che lo statuto non disponga diversamente, per ogni decisione e per ogni elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti. Dal secondo turno le decisioni sono prese a maggioranza relativa dei voti. La modifica dello statuto richiede la maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Per tutte le domande relative alla persona dei membri (elezione, esclusione) la votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13 L'Assemblea Generale può votare la revoca di un membro del Comitato, presidente e vicepresidente inclusi, su richiesta di un terzo dei membri dell'associazione. Il motivo della revoca deve essere comunicato per iscritto ai membri nella convocazione dell'Assemblea Generale.

## **IL COMITATO**

Art. 14 Il Comitato è l'organo esecutivo dell'ASPS. È composto da 5 a 9 membri provenienti da diversi orientamenti e regioni rappresentate nell'associazione.

Art. 15 L'Assemblea Generale elegge i membri del Comitato per tre anni. Tra questi, il presidente e il vicepresidente sono eletti dall'Assemblea Generale. Inoltre, il Comitato si organizza da solo.

Art. 16 La rielezione dei membri del Comitato, del presidente e del vicepresidente è ratificata dall'assemblea su proposta del Comitato. I membri del Comitato sono rieleggibili. Il presidente e il vicepresidente sono eleggibili per un massimo di tre volte consecutive. Al termine del suo mandato, il presidente può eccezionalmente essere riconfermato di anno in anno con voto dell'Assemblea Generale. In caso di cessazione della presidenza durante il mandato, il vicepresidente ad interim assume la presidenza fino alla successiva Assemblea Generale. Il Comitato nomina anche un vicepresidente ad interim fino a tale data.

Art. 17 Il Comitato può validamente deliberare se è presente almeno la metà dei suoi componenti, compreso il presidente o il vicepresidente. Tutte le decisioni sono prese per alzata di mano e a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente o del vicepresidente in assenza del presidente, sono preponderanti.

## **REVISORI**

Art. 18 I conti ASPS sono verificati da due revisori; essi presentano la loro relazione all'Assemblea Generale annuale.

## **LE COMMISSIONI**

Art. 19 L'Assemblea Generale può nominare delle commissioni per lo studio degli oggetti di sua competenza. Lo stesso diritto spetta al Comitato per tutte le materie di sua competenza. L'organo che nomina una commissione fissa l'ambito e la durata del suo mandato. Decide se la commissione può aggiungere persone che non sono membri dell'ASPS. La commissione si autoorganizza e informa regolarmente l'organo da cui dipende sullo stato di avanzamento dei lavori.

## **FINANZE**

Art. 20 Le risorse dell'ASPS sono le seguenti:

20.1. I contributi dei membri dell'ASPS

20.2. I sussidi e le donazioni che gli possono essere concessi  
20.3. Ogni altra entrata derivante dall'attività dell'associazione

Art.21 I contributi sono dovuti per l'anno civile in corso al momento dell'ammissione. Quando l'ammissione è effettuata dopo il 1 luglio, l'importo è ridotto della metà.

Il Comitato prende le decisioni riguardanti le riduzioni dei contributi accordate ai membri in situazione di precarietà, su richiesta scritta debitamente motivata e giustificata (certificato di tirocinio, indennità di disoccupazione, dichiarazione dei redditi).

I soci onorari sono esonerati dal pagamento dei contributi.

Art.22 I contributi sono versabili entro 30 giorni dal ricevimento del bollettino. Trascorso tale termine e tre solleciti, il membro che non abbia versato il proprio contributo sarà espulso ai sensi dell'art. 5.2 dello statuto.

Inoltre, gli sarà addebitata la somma di CHF 10.- come spese di sollecito.

Art.23 I membri non rispondono personalmente degli impegni finanziari contratti dall'ASPS.

## **SCIoglimento**

Art.24 Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato solo da un'Assemblea Generale convocata a tal proposito, e deve riunire almeno i due terzi dei membri dell'ASPS.

Se questa prima assemblea non raggiunge tale quorum di presenza, viene convocata una seconda assemblea entro 30 giorni. Decide quindi indipendentemente dal numero dei membri presenti. Per pronunciare lo scioglimento è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i membri presenti. In caso di scioglimento, l'Assemblea Generale delibera sulla destinazione del patrimonio e degli archivi dell'ASPS.

## **FIRMA**

Art.25 L'ASPS è validamente impegnata nei confronti di terzi tramite la firma del presidente o del vicepresidente o di due membri del Comitato.

## **INTERPRETAZIONE**

Art.26 L'interpretazione degli statuti è di competenza dell'Assemblea Generale.

In caso di dubbio, prevale la versione francese.

Gli statuti sono approvati dall'Assemblea Generale dal 16 gennaio 2009 a Losanna. Sono stati modificati dalle assemblee del 16 aprile 2010 e del 6 maggio 2011 e su richiesta della FSP (formulazione) a settembre 2011.